

-
- Ulteriori informazioni sull'equiparazione tra il personale in servizio presso i Policlinici Universitari ed il personale in servizio nel Servizio Sanitario Nazionale

Leggi 213/71 e 200/74

- Le leggi n. 213/71 e 200/74 hanno previsto che a tutto il personale, docente e tecnico amministrativo, che presta servizio presso le cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri e gestiti dalle università, è corrisposta un'indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale ospedaliero di pari funzioni mansioni ed anzianità.

DPR 716/79

- Il **D.P.R. 761/79** ha stabilito poi che "al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti di ricovero e cura convenzionati è corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle UU.SS.LL. di pari funzioni, mansioni ed anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico escluse le quote di aggiunte di famiglia.

Commento

- Tale normativa, quindi, *nel prevedere l'indennità di equiparazione tra le due categorie di personale, individua gli aventi diritto esclusivamente in coloro che svolgono "pari funzioni, mansioni e anzianità"*

D.I. 9 novembre 1982

- Successivamente, il **D.I. 9 novembre 1982**, relativo all'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, ha previsto, **nell'allegato D**, le tabelle di corrispondenza del personale universitario, che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, al personale delle U.S.L. di pari funzioni e mansioni.

ALLEGATO D (D. I. 9.11.1982)

CORRISPONDENZA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE CLINICHE E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI RICOVERO E CURA CONVENZIONATI AL PERSONALE DELLE U.S.L. DI PARI FUNZIONI E MANSIONI .

Personale universitario	Personale delle UU.SS.LL
Professore ordinario o straordinario	Primario ospedaliero
Professore associato	Aiuto ospedaliero
Ricercatore o assistente	Assistente
Professore ordinario o straordinario Professore associato	Direttore tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo)
Ricercatore o assistente Funzionario tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria dell'VIII qualifica funzionale	Coadiutore tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo)
Collaboratore tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della VII qualifica funzionale	Assistente tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo)
Assistente socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria della VI qualifica funzionale con profili professionali corrispondenti	Capo-sala; ostetrica capo; ostetrica; dietista; dietista-capo; terapeuta della riabilitazione; assistente sociale.
Assistente socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria della VI qualifica funzionale con profili professionali corrispondenti	Infermiere professionale; infermiere psichiatrico; vigilatrice d'infanzia; massofisioterapista; massaggiatore non vedente; tecnico di radiologia e tecnico di laboratorio.
Operatore socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria della V qualifica funzionale con profili professionali corrispondenti	Infermiere generico; infermiere psichiatrico; puericultrice; massaggiatore.
Agente socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria della IV qualifica funzionale con profili professionali corrispondenti	Ausiliario socio-sanitario specializzato
Direttore amministrativo dirigente superiore	Direttore amministrativo

ALLEGATO D (D. I. 9.11.1982)

CORRISPONDENZA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE CLINICHE E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI RICOVERO E CURA CONVENZIONATI AL PERSONALE DELLE U.S.L. DI PARI FUNZIONI E MANSIONI .

Direttore amministrativo I dirigente	Direttore amministrativo I livello dirigenziale
Direttore amministrativo ad esaurimento 1* classe (4) Direttore amministrativo ad esaurimento 2* classe (4) Ispettore generale di ragioneria ad esaurimento (4) Direttore di ragioneria di la classe ad esaurimento (4) Funzionario amministrativo di VIII livello Funzionario di biblioteca di VIII livello . . Funzionario di elaborazione dati di VIII livello	Coadiutore amministrativo; collaboratore direttivo; vice direttore amministrativo
Collaboratore amministrativo di VII livello Collaboratore contabile di VII livello . . . Collaboratore di biblioteca di VII livello.. . Collaboratore di elaborazione dati di VII livello	Collaboratore direttivo
Assistente amministrativo di VI livello . . Assistente contabile di VI Livello Assistente di biblioteca di VI livello . . . Assistente di elaborazione dati di VI livello	Capo servizi sanitari ausiliari
Operatore amministrativo di V livello . . . Operatore di ufficio tecnico di V livello . Operatore di elaborazione dati di V livello	Capo servizi operai; aggiunto principale; programmatore centri elettronici
Adente amministrativo di IV livello Agente contabile di IV livello Agente dei servizi generali tecnici ausiliari di IV livello	Applicato; applicato principale; operatore centri elettronici
Bidello-conduttore e portiere di III livello	Portiere-usciere capo
Usciere II livello	Usciere

Commento

- Se ne desume, che, nell'assicurare l'indennità di equiparazione delle varie aree funzionali, ***non è prevista alcuna differenziazione tra personale laureato e non: ciò che assume rilievo ai fini della equiparazione del trattamento economico è solo la qualifica rivestita, senza alcuna rilevanza in relazione alle modalità di accesso alla medesima.***

Giurisprudenza

- **La giurisprudenza** si è pronunciata più volte sulla materia, affermando che l'equiparazione ai fini economici va operata solo sulla base delle mansioni concretamente svolte, senza che assumano alcuna rilevanza le modalità di accesso **alla qualifica rivestita (v. Cons. St. 16/05/95 n.447; Tar Lazio 233/82)**; ha stabilito in modo più specifico che "ai fini dell'individuazione del personale universitario da considerare corrispondente al personale ospedaliero, con conseguente equiparazione del trattamento economico, **l'amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità**, posto che ciò **che** viene in considerazione nel DI 9/11/82 è la qualifica rivestita, senza che alcuna rilevanza assumano le modalità d'accesso alla qualifica medesima.

Riferimenti normativi - sunto

- **I riferimenti normativi attualmente in vigore, che le Università e le Aziende Ospedaliere sono tenute ad applicare per equiparare il personale universitario operante nelle strutture convenzionate al personale del Servizio Sanitario Nazionale, sono:**

Legge 213

- **L'art. 4 della legge 25.3.71. n. 213**, che ha previsto la corresponsione a favore del personale medico universitario, che svolge attività assistenziale nella facoltà di medicina e chirurgia, di una indennità non superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico di tale personale a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità.

Legge 200

- **L'art. 1 della legge 15.5.74. n. 200**, che ha esteso, a decorrere dal 1 marzo 1974, la suddetta corresponsione al personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri.

DPR 761

- **L'art. 31 del D.P.R. 20.12.79. n.761**, che ha ribadito il predetto principio equiparativo con riguardo al personale universitario, medico e non medico, dei policlinici convenzionati con le Regioni e con le Aziende Sanitarie Locali).

DPR 382

- **L'art. 102 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382**, che così recita: "Al personale di cui al precedente comma (*personale docente universitario e ricercatore*) è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità, secondo le vigenti disposizioni ed ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761" .

d.m. 255

- **L'art. 5 del D.M. 28.5.1981, n. 255**, che così recita:
"L'indennità di cui alla legge 16.5.1974,
n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
competete soltanto al personale dei policlinici
universitari a gestione diretta ed a quello delle
cliniche universitarie convezionate indicato nelle
relative convenzioni".

Decreto 11.1.1982

- **L'art. 13 del Decreto 9. 11.1982, in materia di "Approvazione degli schemi tipo di convenzione *tra* regione e università e tra università e unità sanitaria locale".** L'articolo 13, in particolare, disciplina il trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati.
- Al medesimo decreto, inoltre, è allegata la tabella "D", che detta la misura del trattamento economico spettante al personale universitario in convenzione, in base alla corrispondenza con il personale del Servizio Sanitario Nazionale " .

CCNL Università 1994-97

- • **L'art. 53 del C.C.N.L. 1994-1997**, del personale delle Università, che ha ulteriormente ribadito che al personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le Cliniche e gli Istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, continua ad applicarsi 1' art. 31 del DPR 20 dicembre 1979, n.761.

CCNL Sanità 1994-97

- **C.C.N.L. 1994-1997** del Comparto Sanità, area III (dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale). Istitutivo della Dirigenza della rispettiva area.
- **C.C.N.L. 1994-1997** del Comparto Sanità, area IV (dirigenza medica e veterinaria). Istitutivo della Dirigenza della rispettiva area.

Decreto 31 luglio 1997

- • **L'art. 6, comma 6 del Decreto del 31 luglio 1997 (linee guida)**, prevede che "Al personale universitario che presta attività assistenziale nei policlinici e nelle Aziende Sanitarie è assicurata da parte delle Aziende, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, 1' equiparazione del trattamento economico complessivo..." .

CCNL Università 1998-2001

- **L'art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 1998-2001,** del personale delle Università, che, nelle more della definizione di una Tabella nazionale di equiparazione, conferma l'attribuzione delle indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. u. 761/79 .

Dlgs. 517

- **Art. 2 comma 2 Lettera a) e b) del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517:**
- Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
- a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.

Commenti

- **Il provvedimento amministrativo con il quale sono individuate le posizioni corrispondenti al personale del S.S.N., ai fini del trattamento economico di equiparazione, ha carattere non discrezionale ma vincolante in base alle funzioni, mansioni ed anzianità, così come formalmente sancite nei relativi provvedimenti di inquadramento, a prescindere dai percorsi di carriera attraverso cui il medesimo personale universitario è pervenuto alle suddette funzioni e mansioni.**

E oggi ?

- **Recentemente**, la questione sembra essere stata risolta a livello centrale con la sottoscrizione, in data 27.01.2005, del CCNL relativo al personale del **comparto Università** per il **quadriennio normativo 2002\2005** e il **biennio economico 2002\2003**.

CCNL Università 2002-2005

- Il CCNL 27 gennaio 2005, del comparto del personale delle università per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, con l'art. 28 (*personale che opera presso le A.O.U.*), non reca una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del CCNL dell'Università e quelle previste dal CCNL della sanità, ma opera un inquadramento giuridico in fasce A.O.U. , dalla IV alla IX , delle categorie economiche e profili professionali riscontrabili nel SSN.

A	B
FASCE A.O.U.	EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN (*) *Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi
IV	A - ausiliario specializzato
IV	A - commesso
V	B - operatore tecnico
V	B- operatore tecnico addetto all'assistenza
V	B - coadiutore amm.vo
VI	BS - puericultrice
VI	BS - operatore tecnico specializzato
VI	BS coadiutore amministrativo esperto
VI	BS - infermiere generico
VI	BS - infermiere psichiatrico
VI	BS - massaggiatore
VI	BS - massofisioterapista
VI	BS - operatore socio-sanitario
VII	C - assistente tecnico
VII	C - programmatore
VII	C - assistente amministrativo
VIII	D - infermiere professionale

A	B
FASCE A.O.U.	EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN (*) *Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi
VIII	D - ostetrica
VIII	D - dietista
VIII	D - assistente sanitario
VIII	D - infermiere pediatrico
VIII	D - podologo
VIII	D - igienista dentale
VIII	D- tecnico sanitario di laboratorio biomedico
VIII	D - tecnico sanitario di radiologia medica
VIII	D - tecnico di neurofisiopatologia
VIII	D - tecnico ortopedico
VIII	D- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
VIII	D - odontotecnico
VIII	D - ottico
VIII	D - audiometrista
VIII	D - audioprotesista
VIII	D - fisioterapista
VIII	D - logopedista

A	B
FASCE A.O.U.	EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN (*) *Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi
VIII	D - ortottista
VIII	D - terapeuta della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva
VIII	D - tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psico-sociale
VIII	D - terapeuta occupazionale
VIII	D - massaggiatore non vedente
VIII	D - educatore professionale
VIII	D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
VIII	D - collaboratore professionale assistente sociale
VIII	D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
VIII	D - collaboratore tecnico professionale
VIII	D - collaboratore amministrativo professionale
VIII	D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
IX	DS-collaboratore professionale sanitario esperto
IX	DS - collaboratore professionale assistente sociale esperto
IX	DS-collaboratore tecnico-professionale esperto
IX	DS-collaboratore amministrativo professionale esperto

Art. 28

- **L'articolo 28**, infatti, ha previsto che:
- (comma 1) " *a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all'art. 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002, e il personale dipendente dalle Università così come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella (*)* "....

continua...

- (comma 6)Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN..

continua...

- (comma 7)... / *benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati "ad personam", salvo eventuale successivo riassorbimento*

Il trattamento economico

- **La composizione del trattamento economico di tipo assistenziale a cui rapportare il trattamento economico universitario, la cui differenza determina la indennità di cui al DPR.761/79, a favore del personale universitario conferito in convenzione, risulta essere la seguente**

Personale Ospedaliero

- **Personale ospedaliero tecnico/amministrativo:**
- • Stipendio tabellare iniziale di categoria;
- • Indennità integrativa speciale;
- • Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;
- • Indennità professionale specifica;
-
- Oltre alle componenti sopra elencate, riscontrabili dai contratti ospedalieri, al personale interessato spettano anche:
- • Compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei
- servizi e premio per la qualità della prestazione individuale (già
- denominati compensi per progetti obiettivo)
- • Indennità di funzione;
- • Trattamento economico legato alle condizioni di lavoro;
- Compensi per lavoro straordinario.

Dirigenza medica e sanitaria

- **Personale ospedaliero dirigenza medica e dirigenza sanitaria (biologi, chimici, fisici, ecc), professionale tecnica ed amministrativa:**
- • Stipendio tabellare iniziale;
- • Indennità integrativa speciale;
- • Retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
- • Indennità di specificità medica (solo per la dirigenza medica);
- • Retribuzione di posizione fissa minima contrattuale;
- • Retribuzione di posizione variabile minima contrattuale.
- • Indennità di esclusività (solo per la dirigenza medica e sanitaria).
- Oltre alle componenti sopra elencate, riscontrabili dai contratti ospedalieri, al personale interessato spettano anche:
- • Retribuzione di posizione variabile, eccedente il minimo contrattuale, sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
- • Retribuzione di risultato;
- Indennità di incarico di direzione di struttura complessa.

Personale universitario

- **Collocazione nelle fasce A.O.U. del personale universitario che opera nelle strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 28,29e 30 del CCNL Università 2002/2005 sottoscritto in data 27.01.2005)**

L'applicazione art. 28

- A distanza di circa 40 mesi dalla firma del contratto CCNL. 2002-2005 troppi atenei non hanno proceduto all'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 con **grave danno economico** per il personale dipendente dalle AA.OO.UU. e per quello in convenzione e con evidenti rischi per le amministrazioni inadempienti che possono essere chiamate in giudizio.

Lavoratori destinatari

- I destinatari degli articoli 28, 29 e 30 del CCNL 2002-2005 sono il personale dipendente dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie (ex Policlinici universitari) integrate con il Servizio Sanitario Nazionale (art.2,lett.a del D.L.vo.n.517/99) **ed il personale del comparto Università in servizio presso le Aziende Ospedaliere integrate con l'Università (art. 2, lettera b) del Decreto Legislativo 21.12.1999, n. 517).**

eccezioni

- Con gli articoli di cui sopra si è, quindi, definito il quadro normativo di riferimento per tutto il personale che opera presso le Aziende ospedaliere universitarie sia di tipo a) che di tipo b), destinatario dell'articolo 31 del D.P.R. n. 761/79. All'articolo 28, comma II, è prevista una tabella equiparativa suddivisa in fasce A.O.U., nella quale tutto il personale di comparto – a decorrere dal 27.1.2005 – deve essere inquadrato, **ad eccezione del personale equiparato alla dirigenza.**

Chi deve avviare l'equiparazione

- La collocazione nelle fasce non comporta un mutamento del rapporto di lavoro, che rimane, pertanto, intestato all'Azienda od all'università in relazione al Soggetto giuridico che ha stipulato i relativi contratti individuali di lavoro. Ne consegue che i provvedimenti individuali di collocazione nelle fasce, di cui alla precedente tabella equiparativa, spettano al Direttore Generale per il personale della lettera a) **ed al Direttore Amministrativo per il personale della lettera b).**

Salvaguardia ed esclusioni

- Le Amministrazioni provvedono alla collocazione del personale nelle fasce di cui alla colonna A) (tabella, articolo 28, comma II), tenendo presente quanto disposto dal comma VI dell'articolo 28: *“Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL”* (norma di salvaguardia o di miglior favore). **Il personale che non trova collocazione nella tabella, perchè oggi è equiparato alla dirigenza SPTA, medica o veterinaria, continua a mantenere le posizioni conseguite per effetto della normativa contrattuale e legislativa preesistente.**

Lavoratori aziende tipo A

- A seconda del tipo di personale che opera alle dipendenze delle Aziende, sia di tipo A) che di tipo B), di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 517/99, le Amministrazioni, con riferimento alle posizioni in essere alla data del 27.1.2005, adottano due distinte procedure.

Lavoratori aziende tipo B

- Per il personale di tipo A), il collocamento nelle fasce è effettuato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, predisponendo due elenchi: personale universitario che risulta equiparato a figure professionali del comparto Sanità; personale aziendale che riveste qualifiche del comparto Sanità.
Per il personale di tipo B), il collocamento nelle fasce è effettuato dal Direttore Amministrativo.

Ultime considerazioni...

- Sia in un caso che nell'altro, il provvedimento di inserimento nelle fasce dovrà riportare la ricostruzione giuridica ed economica, a seguito di disposizioni contrattuali sia nazionali che aziendali, alla data del 26.1.2005. La differenza tra il trattamento economico fondamentale del comparto Sanità e quello del comparto Università costituisce l'indennità ex articolo 31 del D.P.R. n. 761/79 da corrispondere.

Disposizioni contrattuali

- **Art. 1 comma 4 del CCNL 2002-2005**

- “ Le amministrazioni attuano gli istituti a contenuto economico e normativo di cui al presente CCNL, che non siano demandati alla contrattazione integrativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma precedente”.
Perchè l'università continua a ritardare questo adempimento contrattuale?

continua...

- • **Art. 30 comma 1 del CCNL 2002-2005**
- “ Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al personale del comparto università in servizio presso le Aziende ospedaliere integrate con l'Università (art. 2, lettera b, del D.lgs. 21.12.1999 n. 517) nonché al personale del comparto in servizio presso le strutture convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico”. **Ed è il caso di Bari, Milano, ecc. essendo l'Azienda Policlinico un' azienda integrata con l' Università.**

continua...

■ Comma 6, dell' art. 28 del CCNL 2002-2005

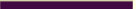
“ Sono fatte salve, con il conseguimento inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL...”. Nella Università di Bari il personale che non trova collocazione nella tabella di cui all' art. 28 comma 2 del CCNL è **il personale di categoria EP (elevate professionalità) per esplicita previsione contrattuale perchè già equiparato alla dirigenza SPTA, e il personale di categoria D anch'esso equiparato alla dirigenza SPTA** . Il comma 6 è una norma vincolante di salvaguardia (di miglior favore) per tutto il personale già in servizio alla data del 27.01.2005 di stipula del CCNL 2002-2005.

continua ...

- L' università adotta i provvedimenti individuali di collocazione nelle fasce della tabella dell' art. 28 comma 2 del CCNL di tutto il personale in convenzione, **ad eccezione del personale di categoria D e il personale EP perchè equiparati alla dirigenza** . Il soggetto giuridico che ha stipulato i contratti di lavoro è il Rettore. Il provvedimento formale di collocazione spetta all'università.



Si riportano alcune sentenze tra le tante emesse dal Consiglio di Stato, TAR e Corte Costituzionale sull'equiparazione



DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: T.A.R. Toscana sez. III

Data: 15 marzo 1997

Numero: n. 35

Parti: Marsili e altro **C.** Usl n. 30 area senese

Fonti: Foro Amm. 1997, 2826 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) personale personale non sanitario

TESTO

Il diritto del personale non medico universitario, in servizio presso cliniche universitarie convenzionate, all'equiparazione al trattamento economico del personale medico e non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità, sorge indipendentemente dalla stipulazione o meno con l'ente obbligato per legge al finanziamento della spesa e decorre dall'entrata in vigore del d.m. 9 novembre 1982, in quanto il rapporto intercorre direttamente tra il personale interessato e l'università per cui il riferimento alle regioni o alle unità sanitarie locali non può assumere il valore di configurare una convenzione in senso proprio del trattamento economico del personale che esercita attività assistenziale.

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

DM 9 novembre 1982

DeJure

Archivio selezionato: Massime **ESTREMI**

Autorità: Corte costituzionale **Data:** 16 maggio 1997 **Numero:** n. 136

Parti: Pasero e altro **C.** Univ. studi Firenze e altro **Fonti:** Giur. cost. 1997, 1536

**CLASSIFICAZIONE: SANITA' PUBBLICA Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.)
personale trattamento economico**

TESTO

L'indennità c.d. De Maria prevista dagli art. 4 l. 25 marzo 1971 n. 213, 31 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e 102 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, per i docenti universitari in servizio presso cliniche o istituti convenzionati non ha un contenuto corrispettivo dell'attività assistenziale da loro prestata, oltre quella didattica (tenuto anche conto che non si può parlare di lavoro supplementare o aggiuntivo alla docenza), ma esprime un semplice carattere perequativo, essendo finalizzata soltanto ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità, funzione perequativa, anzi, estesa dal d.P.R. n. 761 del 1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie; pertanto, le norme citate non contrastano con gli art. 3 e 36 cost. nella parte in cui precludono la corresponsione dell'indennità ai professori universitari apicali, il cui livello retributivo abbia raggiunto e superato quello dell'omologo profilo ospedaliero.

SENTENZA

Sentenza per esteso **CORRELAZIONI Legislazione correlata:**

Costituzione della Repubblica art. 3

Costituzione della Repubblica art. 36

LS 25 marzo 1971 n. 213 art. 4 L.

LS 20 dicembre 1979 n. 761 art. 31 D.P.R.

LS 11 luglio 1980 n. 382 art. 102 D.P.R.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: T.A.R. Lazio sez. I

Data: 03 marzo 1982

Numero: n. 233

Parti: Chierici **C.** Università studi Roma

Fonti: Giur. merito 1984, 182.

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Professioni e arti sanitarie in genere

TESTO

La previsione della indennità da corrispondere al personale non medico, che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari, nella misura occorrente per equiparare il loro trattamento economico complessivo in godimento a quello del personale non medico ospedaliero con pari mansioni e anzianità, mira ad eliminare le disparità retributive tra pubblici dipendenti con mansioni non mediche, i quali pur appartenendo ad amministrazioni diverse, svolgono la stessa attività lavorativa; peraltro tale finalità viene perseguita non già mediante il collegamento del trattamento economico alla qualifica ed alla carriera di appartenenza, bensì al carattere delle mansioni svolte.

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 16 maggio 1974 n. 200 art. 1 L.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI

Data: 28 gennaio 2000

Numero: n. 407

Parti: Univ. studi Tor Vergata Roma e altro **C.** Di Cola e altro

Fonti: Foro Amm. 2000, 129

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari personale ospedaliero (medici e paramedici in servizio negli ospedali, infermieri esclusi) trattamento economico

TESTO

L'indennità perequativa medico-ospedaliera, prevista dalla l. 25 marzo 1971 n. 213 art. 4, in favore del personale medico ospedaliero svolgente attività assistenziale nelle strutture sanitarie delle facoltà di medicina e chirurgia, ed estesa dalla l. 16 maggio 1974 n. 200 al personale universitario, medico e non, operante nei policlinici convenzionati con il sistema sanitario, spetta ai tecnici laureati con mansioni assistenziali nei limiti previsti dal d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502 art. 6 comma 5, e dal d.lg. 7 dicembre 1993 n. 517 art. 7, a favore del personale predetto in servizio nell'anno 1992.

SENTENZA

Sentenza per esteso

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 25 marzo 1971 n. 213 art. 4 L.

LS 16 maggio 1974 n. 200 L.

LS 30 dicembre 1992 n. 502 art. 6 D.LG.

LS 7 dicembre 1993 n. 517 art. 7 D.LG.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. II

Data: 16 febbraio 2000

Numero: n. 444

Parti: Licardo e altro **C.** Univ. studi Federico II Napoli e altro

Fonti: Foro Amm. 2000, 1940 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) in genere

TESTO

Ai sensi dell'art. 31, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, spetta al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, un'indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità; siffatta equiparazione è operante indipendentemente dalla preventiva stipulazione delle convenzioni tra università e regioni, previste dall'art. 39, l. 23 dicembre 1978 n. 833, attinendo queste solo alla provvista delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità.

SENTENZA

Sentenza per esteso

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 23 dicembre 1978 n. 833 art. 39 L.

LS 20 dicembre 1979 n. 761 D.P.R.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI

Data: 16 maggio 1995

Numero: n. 447

Parti: Atreri **C.** Min. univ. e ricerca scientifica

Fonti: Foro Amm. 1995, 999 (s.m.), Cons. Stato 1995, I, 818 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA Professori ed assistenti di Università' in genere

TESTO

Ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (in relazione alla l. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 39) il personale docente universitario ed i ricercatori esplicanti attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura gestiti dalle università, hanno diritto al trattamento economico complessivo spettante al personale delle Usl con corrispondenti mansioni ed anzianità, secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 art. 31, indipendentemente dalla stipulazione previa di convenzioni fra le università e le regioni. Tali convenzioni sono dirette, infatti, esclusivamente, a regolare i rapporti finanziari fra gli stati predetti, senza alcuna incidenza sulla effettività del trattamento economico spettante al personale svolgente attività di assistenza e cura nelle strutture sanitarie, salva l'applicazione del trattamento stesso al personale universitario non medico soltanto a seguito della emanazione delle tabelle di equiparazione di cui alla l. 23 dicembre 1979 n. 833, art. 31 comma 4.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: T.A.R. Firenze Toscana sez. I

Data: 22 giugno 1999

Numero: n. 507

Parti: Cito e altro **C.** Univ. studi Siena

Fonti: Foro Amm. 2000, 1432 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari personale ospedaliero (medici e paramedici in servizio negli ospedali, infermieri esclusi) trattamento economico

TESTO

In base all'art. 102 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 al personale docente universitario e ai ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'art. 39 l. 23 dicembre 1978 n. 833, è assicurata l'equiparazione al trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali di pari mansione, funzione e anzianità.

SENTENZA

Sentenza per esteso

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 23 dicembre 1978 n. 833 art. 39 L.

LS 11 luglio 1980 n. 382 art. 102 D.P.R.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI

Data: 30 ottobre 1981

Numero: n. 618

Parti: Università studi Pisa **C.** Lensi

Fonti: Foro Amm. 1981, I,2028 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA Professori ed assistenti di Università' in genere

TESTO

L'obbligo delle università di corrispondere ai propri dipendenti, che prestano servizio presso le cliniche universitarie, l'indennità prevista dall'art. 1 l. 16 maggio 1974 n. 200 per colmare la differenza tra il loro trattamento economico e quello previsto per il personale di pari qualifica ed anzianità appartenente agli enti ospedalieri, sussiste indipendentemente dalla stipulazione della convenzione con l'ospedale che per legge è tenuto al finanziamento della relativa spesa.

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 16 maggio 1974 n. 200 art. 1 L.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI

Data: 03 giugno 1999

Numero: n. 753

Parti: Univ. studi La Sapienza Roma **C.** Malagola e altro

Fonti: Foro Amm. 1999, 1255 (s.m.), Cons. Stato 1999, I, 961 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA Professori ed assistenti di Università' in genere

TESTO

L'equiparazione economica tra il personale docente universitario che espliciti attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura ed il personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni e anzianità di servizio, costituisce obbligo dell'amministrazione universitaria, indipendentemente dalla stipula delle convenzioni previste dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833, fra le università e le regioni.

SENTENZA

Sentenza per esteso

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 23 dicembre 1978 n. 833 L.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI

Data: 09 novembre 1983

Numero: n. 809

Parti: Università studi Napoli **C.** Capunzo e altro

Fonti: Foro Amm. 1983, fasc. 11., Cons. Stato 1983, I,1230.

CLASSIFICAZIONE

IMPIEGATI DELLO STATO Indennita' varie

TESTO

L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 1 l. 16 maggio 1974 n. 200 spetta al solo personale delle università che presti servizio di assistenza presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università, essendo volta ad assicurare la parità retributiva rispetto al personale ospedaliero adibito ad attività assistenziale sanitaria, in ragione degli oneri di servizio connessi alla intensità e continuità della specifica prestazione di assistenza agli infermi. La corresponsione di tale indennità è pertanto compatibile con il principio della onnicomprensività retributiva (art. 50 d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748).

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 16 maggio 1974 n. 200 art. 1 L.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI

Data: 09 agosto 1996

Numero: n. 997

Parti: Paolino e altro **C.** Univ. studi Napoli e altro

Fonti: Foro Amm. 1996, 2349 (s.m.), Cons. Stato 1996, I,1223

CLASSIFICAZIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA Professori ed assistenti di Università' in genere

TESTO

Il diritto alla speciale indennità prevista dalla l. 25 marzo 1971 n. 213, art. 4, a favore del personale docente delle università degli studi, il quale svolga attività assistenziale presso una struttura ospedaliera, non spetta a favore del ricercatore universitario che, trasferito ad altra università non dotata di struttura sanitaria, continui a prestare l'attività di assistenza e cura presso l'ospedale annesso ad altra università, nei confronti della quale è cessato ogni rapporto di dipendenza.

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 25 marzo 1971 n. 213 art. 4 L.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI **Data:** 28 dicembre 1993 **Numero:** n. 1032

Parti: Univ. studi Cagliari **C.** Addis e altro

Fonti: Foro Amm. 1993, 11-12 (s.m.), Cons. Stato 1993, I, 1695

CLASSIFICAZIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA Professori ed assistenti di Università' in genere

TESTO

Ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (in relazione all'art. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 39) il personale docente universitario ed i ricercatori esplicanti attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura gestiti dalle università, ha diritto al trattamento economico complessivo spettante al personale delle Usl con corrispondenti mansioni e anzianità, secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, art. 31, indipendentemente dalla stipulazione previa di convenzioni fra le università e le regioni. Tali convenzioni sono dirette, infatti, esclusivamente a regolare i rapporti finanziari fra gli enti predetti senza alcuna incidenza sulla effettività del trattamento economico spettante al personale svolgente attività di assistenza e cura nelle strutture sanitarie, salva l'applicazione del trattamento stesso al personale universitario non medico soltanto a seguito della emanazione delle tabelle di equiparazione di cui alla l. 23 dicembre 1979 n. 833, art. 31 comma 4.

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 23 dicembre 1978 n. 833 art. 31 L.

LS 23 dicembre 1978 n. 833 art. 39 L.

LS 20 dicembre 1979 n. 761 art. 31 D.P.R.

LS 11 luglio 1980 n. 382 art. 102 D.P.R.

DeJure

Archivio selezionato: Massime **ESTREMI** **Autorità:** T.A.R. Roma Lazio sez. III **Data:** 14 maggio 1998 **Numero:** n. 1093 **Parti:** Carluccio **C.** Univ. studi La Sapienza Roma

Fonti: Massima redazionale Giuffrè 1998, T.A.R. 1998

CLASSIFICAZIONE SANITA' PUBBLICA **Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.)**
personale trattamento economico

TESTO

Ai docenti universitari in servizio presso Cliniche o istituti convenzionati viene corrisposta l'indennità c.d. De Maria, come prevista dagli artt.4, l. 25 marzo 1971, n.213, 31, d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 e 102, d.P.R. 11 luglio 1980, n.382, non quale corrispettivo dell'attività assistenziale prestata, oltre a quella didattica, tale somma è finalizzata soltanto ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione e anzianità, svolge, quindi, una funzione perequativa che, dal d.P.R. n.761 cit., viene estesa a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie. Qualora si ricostruisse e, conseguentemente, si determinasse l'entità dell'assegno perequativo dovuto, si perverrebbe alla conclusione che ai dipendenti universitari con funzioni assistenziali viene corrisposto uno stipendio come se fossero dipendenti ospedalieri con le stesse funzioni ed anzianità di servizio rispetto al quale deve essere detratto tutto lo stipendio universitario complessivamente goduto, compreso anche l'assegno aggiuntivo a tempo pieno corrisposto ex art.39,d.P.R. n. 382 cit, o l'indennità di incentivazione e funzionalità sancita dal d.P.R. 28 settembre 1987, n.567, escludendo quelle voci non pertinenti ed oscillanti o connesse a servizi resi nei confronti di terzi: la differenza così risultante costituisce l'assegno che viene corrisposto come indennità c.d. De Maria.

SENTENZA Sentenza per esteso ;**CORRELAZIONI Legislazione correlata:**

LS 25 marzo 1971 n. 213 art. 4 L. LS 20 dicembre 1979 n. 761 art. 31 D.P.R. LS 11 luglio 1980 n. 382 art. 102 D.P.R. LS 28 settembre 1987 n. 567 D.P.R.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: T.A.R. Sardegna

Data: 03 ottobre 1996

Numero: n. 1323

Parti: Bianchi **C.** Univ. studi Cagliari e altro

Fonti: Massima redazionale Giuffre' 1997, T.A.R. 1996

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) personale trattamento economico

TESTO

In seguito all'entrata in vigore del decreto interministeriale 9 novembre 1982, che attua l'art.31 d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, il quale, a parità di funzioni, mansioni ed anzianità, equipara il personale universitario non medico con funzioni assistenziali al personale ospedaliero, il personale universitario non docente in servizio presso le cliniche convenzionate e che eserciti attività assistenziale - anche se non in possesso di un titolo di laurea specifico - ha diritto allo stesso trattamento economico del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità, da attuarsi tramite la corresponsione di una specifica indennità.

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 20 dicembre 1979 n. 761 art. 31 D.P.R.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI **Data:** 21 dicembre 1998 **Numero:** n. 1740

Parti: Univ. studi Pisa **C.** Sodini e altro

Fonti: Ragiusan 1999, 177, 315

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) personale trattamento economico

TESTO

La l. 16 maggio 1974 n. 200 - il cui scopo è stato di evitare, così come era avvenuto con la l. 25 marzo 1971 n. 213, per il personale medico, che in uno stesso complesso sanitario convenzionato in cui opera personale non medico ospedaliero e personale non medico universitario venisse corrisposto a quest'ultimo un trattamento economico inferiore a quello erogato al primo - ha stabilito che l'equiparazione retributiva deve attuarsi con riferimento, oltre che all'anzianità, alle mansioni svolte nella funzione assistenziale; tale riferimento, non potendo derivare automaticamente dalla qualifica ricoperta nella carriera di appartenenza, deve attuarsi con adeguata istruttoria, che deve risultare frutto di accertamenti e valutazioni atti a sorreggere la scelta tra le varie qualifiche ipotizzabili come corrispondenti.

SENTENZA

Sentenza per esteso

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 25 marzo 1971 n. 213 L.

LS 16 maggio 1974 n. 200 L.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI

Data: 09 aprile 2001

Numero: n. 2153

Parti: Servignani e altro **C.** Univ. studi Roma e altro

Fonti: Ragiusan 2001, 206-7, 255

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari personale ospedaliero (medici e paramedici in servizio negli ospedali, infermieri esclusi) trattamento economico

TESTO

L'indennità prevista dall'art. 31 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 per i docenti universitari in servizio presso cliniche o istituti convenzionati (cd. indennità De Maria) non ha un contenuto corrispettivo dell'attività assistenziale prestata oltre quella didattica, ma esprime un semplice carattere perequativo, essendo finalizzata soltanto ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione e anzianità, funzione perequativa, anzi, estesa dal d.P.R. n. 761 del 1979 cit. a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie; pertanto, la retribuzione universitaria da porre a raffronto per la determinazione della detta indennità deve comprendere tutte le voci stipendiali a carattere fisso e ricorrente, a prescindere dalla relativa natura pensionabile.

SENTENZA

Sentenza per esteso

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

LS 20 dicembre 1979 n. 761 art. 31 D.P.R.